



# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Lucia Buttarò

## IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio con la partecipazione dei componenti

Dr.ssa Silvia Maria Dominioni

Presidente

Dr.ssa Caterina Greco

Magistrato di Sorveglianza

Dr. Saverio Nenna

Esperto

Dr.ssa Elisabeth Nitti

Esperto

Nel procedimento avente ad oggetto reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bari in data 28.10.2020 nella parte in cui è stata rigettata nei confronti di ~~██████████~~ ~~██████████~~, nato a ~~██████████~~ il ~~██████████~~, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Turi, l'istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena sofferti dal 10.4.2019 al 10.4.2020 con riferimento alla pena inflitta con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari il 13.2.2018; a scioglimento della riserva espressa nell'udienza svoltasi il ~~██████████~~ ha adottato la seguente

### ORDINANZA

Si legge nel provvedimento oggetto di reclamo che l'istanza di liberazione anticipata non merita accoglimento con riferimento ad entrambi i semestri in valutazione in quanto dal 19.11.2019 al 21.11.2019 ~~██████████~~ si rendeva irreperibile (a seguito del provvedimento emesso in data 19.11.2019 dal Magistrato di sorveglianza di Bari, con il quale era stata dichiarata cessata la misura della detenzione domiciliare ex art. 1 l. 199/2010 per superamento del limite di pena da espiare stante la sopravvenienza di altri titoli esecutivi), salvo poi costituirsi presso il carcere di Turi in data 22.11.2019.

Nell'ordinanza reclamata si legge, ancora, che la condotta contestata era di tale gravità da far ritenere che il reo non avesse dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione neppure nel corso del primo semestre in valutazione (formalmente immune da pregiudizi).

Nel reclamo in valutazione il detenuto giustifica il proprio comportamento in considerazione della necessità di evitare che i figli assistessero al suo prelievo dal domicilio da parte delle forze dell'ordine; sostiene, poi, di essersi dopo poco recato spontaneamente al carcere di Turi per costituirsi; evidenzia, infine, di aver tenuto una condotta regolare in carcere dal 22.11.2019 fino al 22.5.2020.

In via preliminare, va evidenziato che i semestri in valutazione sono stati correttamente individuati dal Magistrato di sorveglianza nell'ordinanza reclamata in quelli compresi tra il 10.4.2019 e il 10.4.2020 e, pertanto, appare del tutto irrilevante la circostanza che il reo abbia tenuto una condotta

regolare nel periodo compreso tra il 22.11.2019 e il 22.5.2020, non essendo questo il semestre in esame.

Tanto chiarito, nel merito, il reclamo è infondato e deve essere disatteso.

Dalla documentazione agli atti risulta che - a seguito dell'adozione da parte del Magistrato di sorveglianza di Bari in data 19.11.2019 del provvedimento con il quale veniva decretata la cessazione della misura alternativa di cui all'art. 1 l. 199/2010 e ordinato l'accompagnamento del condannato presso un istituto di pena - ██████ si rendeva irreperibile dal 19 al 21 novembre 2019.

La moglie del reo riferiva ai militari che il consorte, appresa la notizia dell'imminente carcerazione, si era allontanato dall'abitazione allo scopo di costituirsi presso un istituto di pena a lui gradito.

Orbene, alla luce di tali fatti questo Collegio ritiene che il Magistrato di sorveglianza abbia correttamente rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dall'odierno reclamante.

I fatti contestati sono difatti particolarmente gravi, tanto da integrare astrattamente ipotesi di reato, e, dunque, tali da far ritenere fondato un giudizio di mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

In particolare, è significativa la circostanza che il reo deliberatamente, con lo scopo di ritardare l'imminente carcerazione, si sia arbitrariamente allontanato dal luogo di detenzione (violando così, in maniera continuativa, le prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria) e si sia reso irreperibile per ben tre giorni consecutivi, senza fornire alcuna valida motivazione, che non fosse l'infondata pretesa di scegliere il carcere ove proseguire l'espiazione della pena.

La gravità dei fatti (legata anche alla persistenza della violazione nel tempo) e la prossimità temporale di essi al primo semestre in valutazione rendono fondato un giudizio di mancata partecipazione all'opera di rieducazione anche con riferimento a quest'ultimo, sebbene le condotte in contestazione ricadano esclusivamente nel corso del secondo semestre in esame.

Sul punto pare opportuno richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale "*In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati*" (cfr. Cassazione penale sez. fer. - 27/08/2020, n. 25017).

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il reclamo avanzato dal detenuto debba essere disatteso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 e 69 bis L.354/75,

su conforme parere del P.G.,


RIGETTA il reclamo proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento emesso dal  
Magistrato di Sorveglianza di Bari in data 28.10.2020.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bari, 8.7.2021

Il Magistrato di sorveglianza est.

Dott.ssa Caterina Greco



Il Presidente

Dr.ssa Silvia Maria Dominioni

